Fondazione Luca Pacioli



Definizione dei carichi di ruolo pregressi (Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Circolare n. 6/2003

Documento n. 9 del 13 maggio 2003

Via G. Paisiello, 24 - 00198 Roma - tel.: 06/85.440.1 (fax 06/85.440.223) - C.F.:80459660587

www.fondazionelucapacioli.it - fondazionelucapacioli@consrag.it

1.	Ruoli oggetto di definizione	Pag.	1
2.	Modalità di definizione	"	4
3.	Maggiori rateazioni e pagamenti parziali	"	6
4.	Versamento parziale delle somme dovute	"	7
Normativa e prassi collegata		"	{

DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI

(Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

L'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge Finanziaria 2003, prevede la possibilità per i soggetti iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2000 di estinguere i propri debiti con il pagamento del 25% degli importi iscritti a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'espletamento delle procedure esecutive.

Per accedere alla definizione dei carichi di ruolo pregressi è necessario sottoscrivere e consegnare direttamente al concessionario competente o inviare, a mezzo posta o via fax, un apposito modello entro il 16 maggio 2003¹ con il quale si dichiari l'intenzione di avvalersi della facoltà², versando contestualmente almeno l'80% delle somme di cui sopra. L'eventuale importo residuo dovrà essere corrisposto entro il successivo 16 aprile 2004. Non sono dovuti gli interessi di mora.

1. Carichi di ruolo aggetto di definizione

I carichi di ruolo definibili sono quelli relativi a ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione³ entro il 31 dicembre 2000.

Rientrano nell'ambito applicativo della norma tutte le tipologie di ruoli:

- a) i ruoli di natura tributaria⁴, ivi compresi quelli⁵:
 - oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione;
 - emessi a seguito di liquidazione delle imposte ai sensi dell'articolo 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

¹ Il termine del 16 aprile è stato così prorogato con il D.L. 7 aprile 2003, n. 59, pubblicato in G.U. n. 82 dell'8 aprile 2003.

² La mancata consegna o invio di questo modello comporta la nullità dell'operazione di definizione, in quanto la norma non indica che il pagamento delle somme dovute ha valore di adesione.

³ La riscossione delle imposte dirette, dell'IVA e degli altri tributi non versati spontaneamente è gestita dai concessionari e si basa sui ruoli formati dagli Uffici finanziari e da altri soggetti, costituenti titoli per la riscossione nei quali viene riportato l'elenco dei debitori e delle somme loro dovute, portati a conoscenza del contribuente mediante notifica della cartella di pagamento da parte degli stessi concessionari.

I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari; quest'ultimi si riferiscono alle imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione (ad es. fallimento del contribuente).

⁴ Sono da ritenersi compresi anche i ruoli formati dagli uffici doganali e gli eventuali crediti iscritti a ruolo, concernenti tributi di competenza dell'Agenzia del Territorio (si vedano, a tal proposito, la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 4 marzo 2003, n. 10/D e la circolare dell'Agenzia del Territorio del 17 marzo 2003, n. 1/T).

⁵ Cfr. il paragrafo 8.1. della circolare del 21 febbraio 2003, n. 12/E.

- emessi a seguito di controllo formale delle dichiarazioni ex articolo 36-*ter* del medesimo decreto.
- b) i ruoli di natura non tributaria⁶, emessi da Amministrazioni diverse da quella finanziaria, ad esempio le prefetture per le sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni al codice della strada.

Sono esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 12 della legge Finanziaria 2003, invece, i ruoli non emessi dagli "Uffici Statali" intesi come "Uffici dell'Amministrazione statale in senso stretto", vale a dire quelli emessi da enti locali, ovvero da istituti previdenziali e assistenziali, quali l'Inps e l'Inail, che riscuotono, rispettivamente, contributi previdenziali e premi assicurativi.

A questo proposito, se le iscrizioni a ruolo di importi relativi all'ICI sono in linea di principio esclusi dalla definizione agevolata, un caso particolare è rappresentato dalle iscrizioni a ruolo di importi relativi all'ICI per il periodo d'imposta 1993. Per tale annualità fino al 15 maggio 1998 ha operato la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo la quale le attività di liquidazione e di rettifica delle dichiarazioni, quella di accertamento, di irrogazione delle sanzioni e degli interessi, nonché di riscossione dovevano essere svolte dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi. Questa disposizione è stata abrogata dall'articolo 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che ha disposto che anche relativamente l'ICI del 1993 la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni presentate, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovessero essere effettuate dai comuni. Dalle due norme si è pertanto verificata la presenza limitatamente all'annualità 1993 di ruoli emessi sia dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato sia dai comuni. Naturalmente ai fini dell'operatività della definizione prevista dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 potranno rilevare unicamente quelli emessi dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria⁸.

Sono, inoltre, ammesse alla definizione dei carichi di ruolo pregressi di cui all'articolo 12 sia le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo sia quelle a titolo provvisorio condo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate la definizione può trovare

⁶ Sono anche di natura extratributaria i carichi di ruolo relativi a somme dovute concernenti i canoni per locazioni di beni demaniali, la cui riscossione è gestita dall'Agenzia del Demanio.

⁷ Cfr. Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2003.

⁸ Cfr. il paragrafo 9.3.1. della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2003, n. 22/E.

⁹ Sono iscritte a titolo definitivo, per il loro intero ammontare e unitamente a interessi e sanzioni, le imposte risultanti dagli accertamenti definitivi, non più impugnabili, e quelle liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

¹⁰ Sono iscritte a titolo provvisorio le imposte e le sanzioni risultanti da accertamenti non definitivi, per i quali il contribuente ha presentato ricorso, in percentuali diverse secondo il grado di giudizio in cui pende la controversia

¹¹ Cfr. il paragrafo 8.1. della circolare del 21 febbraio 2003, n. 12/E.

applicazione anche con riferimento a ruoli oggetto di controversie, definibili ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

I rapporti tra la definizione dei carichi di ruoli pregressi e la chiusura delle liti pendenti sono chiariti nella successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2003, n. 22/E, paragrafo 9.3.. Le due forme di definizione non sono cumulabili: l'interessato può scegliere se avvalersi dell'una o dell'altra quando sussistono i presupposti per accedere ad entrambe, ma non è possibile che lo stesso rapporto tributario possa godere di una doppia agevolazione¹².

L'Amministrazione finanziaria¹³ precisa, inoltre, che nel caso in cui il contribuente decida di non ricorrere alle disposizioni contenute nel suddetto articolo 16, concernenti la chiusura della lite, ed opti per la definizione del ruolo, l'esito della controversia potrà essere diverso a seconda che abbia ad oggetto:

- lo stesso ruolo definito ai sensi dell'articolo 12.
 A seguito della richiesta di definizione e della conseguente estinzione del debito iscritto a ruolo, la controversia avrà termine per cessata materia del contendere.
- l'atto di accertamento in base al quale è stato formato il ruolo definibile. La controversia proseguirà il suo *iter* nei modi ordinari. Nel caso in cui il contribuente dovesse perdere il ricorso, ai fini della quantificazione delle somme dovute gli importi iscritti nei ruoli definiti di cui all'articolo 12 si considereranno interamente versati e saranno scomputati. Nel caso in cui, invece, il contribuente dovesse vincere il ricorso non potrà chiedere la restituzione degli importi versati per la definizione agevolata del ruolo.

Si precisa, infine, che la definizione dei carichi di ruolo pregressi di cui all'articolo 12 della legge Finanziaria fa riferimento ai ruoli che sono stati effettivamente trasmessi telematicamente o consegnati al Consorzio Nazionale tra i concessionari entro la predetta data del 31 dicembre 2000. Tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4 del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, che prevede che per i ruoli trasmessi al Consorzio Nazionale tra i concessionari fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo, i ruoli oggetto della definizione sono quelli trasmessi al Consorzio Nazionale tra i concessionari entro il 31 dicembre 2000 la cui consegna risulta poi effettuata il giorno 10 gennaio 2001¹⁴.

¹² Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2003, n. 22/E, si afferma, inoltre, che: "[...], qualora il contribuente intenda chiudere la lite pendente, non ha alcun interesse a definire ai sensi dell'articolo 12 anche le somme iscritte a ruolo in pendenza di lite, ma non ancora versate, tenuto conto che, dopo aver effettuato il pagamento delle somme dovute per la chiusura agevolata di cui all'articolo 16, avrà diritto allo sgravio dei ruoli recanti le somme in contestazione. Allo stesso modo, non vi è interesse ad effettuare prima la definizione di cui all'articolo 12 e successivamente la chiusura della lite, in quanto, ai sensi del comma 5, primo periodo, dell'articolo 16, il contribuente può scomputare dalle somme dovute per la definizione della lite solo quelle effettivamente versate in pendenza di giudizio e quindi soltanto il 25% dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni)."

¹³ Cfr. il paragrafo 8.1. della circolare del 21 febbraio 2003, n. 12/E.

¹⁴ Cfr. il paragrafo 9.1. della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2003, n. 22/E.

Per espressa disposizione dell'articolo 12, comma 2-*bis*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono dovute per intero le somme relative ai dazi, costituenti risorse dell'Unione Europea.

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Dogane nella circolare del 4 marzo 2003, n. 10/D, i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea¹⁵ possono essere oggetto della definizione agevolata di cui all'articolo 12, ma devono essere corrisposti integralmente e non possono formare oggetto di rateazione, rappresentando delle entrate di esclusiva competenza del bilancio comunitario, e quindi non disponibili per lo Stato italiano.

2. Modalità di definizione

I debitori possono estinguere il proprio debito con il pagamento:

- di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni);
- delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

Non sono dovuti gli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, applicati sulle somme iscritte a ruolo, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, qualora sia decorso inutilmente il termine previsto per adempiere l'obbligo risultante dal ruolo di 60 giorni dalla notificazione.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2003 ha disciplinato le modalità di adesione ai benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione distinguendo sulla base del tenore letterale della norma tra ruoli consegnati ai concessionari tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000 e ruoli affidati anteriormente al 1° gennaio 1997.

¹⁵ L'Agenzia delle Dogane nella suddetta circolare tiene a precisare che per una corretta individuazione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea occorre fare riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della Decisione del Consiglio n. 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000, che elenca i seguenti tributi:

a) prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b) dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi terzi e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Gli eventuali interessi sui tributi di cui sopra non costituiscono "risorse proprie".

Ruoli consegnati ai concessionari tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000

Per i ruoli consegnati ai concessionari tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, gli stessi concessionari hanno inviato una comunicazione nella quale informano i debitori dei carichi di ruolo pregressi per i quali possono avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 12 e degli importi che devono versare ai fini di tale definizione. A tale comunicazione i concessionari dovevano allegare, precompilandolo con l'indicazione delle somme dovute:

- a) un bollettino RAV, ovvero:
- b) un bollettino di conto corrente postale premarcato.

I debitori che hanno ricevuto la comunicazione ed intendono avvalersi dei predetti benefici (la comunicazione non comporta alcun obbligo):

- a) entro il 16 maggio 2003, devono consegnare direttamente al concessionario o inviargli, a mezzo posta o via fax, tale comunicazione, dopo aver compilato e sottoscritto la dichiarazione posta in calce alla stessa;
- b) devono provvedere al pagamento:
 - 1) entro il 16 maggio 2003, di tutte le somme dovute ovvero di almeno l'80% delle stesse;
 - 2) entro il 16 aprile 2004, dell'eventuale residuo.

Il pagamento può essere effettuato:

- a) presso gli sportelli del concessionario, in ogni caso;
- b) presso una banca o un ufficio postale, nel caso di utilizzo del bollettino RAV;
- c) presso un ufficio postale, nel caso di utilizzo del bollettino di conto corrente¹⁶.

E' prevista la possibilità per i debitori di avvalersi della disposizione in esame limitatamente ad alcuni degli addebiti segnalati nella comunicazione inviata dal concessionario. Si consideri ad esempio l'ipotesi in cui per alcuni di questi addebiti risulti pendente una lite, quest'ultimi potranno essere definiti solo ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dovranno essere esclusi dalla definizione di cui all'articolo 12.

I debitori che optano per questa facoltà dovranno, necessariamente, recarsi presso gli sportelli del concessionario per sottoscrivere l'atto ed effettuare il versamento, tenendo conto del fatto che l'adesione ed il pagamento si riferiscono ad importi diversi da quelli indicati nella comunicazione ricevuta¹⁷.

Ruoli affidati anteriormente al 1° gennaio 1997

Per i ruoli affidati anteriormente al 1° gennaio 1997, invece, la norma non prevede l'invio da parte dei concessionari della suddetta comunicazione, per cui i soggetti iscritti in tali ruoli che intendono avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 12,

¹⁶ Tali modalità sono indicate nell'art. 1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2003.

¹⁷ Cfr. il paragrafo 8.2.3. della circolare del 21 febbraio 2003, n. 12/E.

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si devono recare presso gli sportelli del competente concessionario del Servizio nazionale della riscossione, dove devono sottoscrivere un'apposita dichiarazione e pagare:

- a) tutte le somme dovute a seguito della definizione, ovvero;
- b) almeno l'80% delle somme di cui alla lettera a).

In quest'ultimo caso gli stessi soggetti dovranno effettuare entro il 16 aprile 2004 il pagamento dell'importo residuo¹⁸.

3. Maggiori rateazioni e pagamenti parziali

Secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate¹⁹, la definizione di cui all'articolo 12 della legge Finanziaria può stendersi anche ai soggetti che:

- hanno ottenuto la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà degli stessi, fino ad un massimo di 60 rate mensili, ovvero abbiano ottenuto, in situazioni eccezionali, la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili. Va ricordato che nel caso in cui l'importo iscritto a ruolo sia stato superiore a 25.822,84 euro, il riconoscimento di tali benefici è stato subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria;
- hanno effettuato un pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo, ritenendo alcune somme iscritte non dovute.

La definizione agevolata di cui all'articolo 12, in riferimento a queste particolari fattispecie trova applicazione limitatamente agli importi ancora da pagare alla data del versamento effettuato ai sensi dell'articolo 12.

Con specifico riferimento all'ipotesi di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo l'Agenzia delle Entrate²⁰ ha precisato che:

- nel computo delle somme dovute per la definizione agevolata, non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo di interessi calcolati ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602²¹;
- le garanzie eventualmente prestate, a fronte del rilascio della dilazione, potranno essere svincolate previo assenso dell'ufficio che ha emesso il ruolo, cui dovrà essere fornita l'attestazione del concessionario circa il corretto assolvimento degli obblighi connessi alla definizione.

¹⁸ Tali modalità sono indicate nell'art. 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2003.

¹⁹ Cfr. il paragrafo 8.3. della circolare del 21 febbraio 2003, n. 12/E.

²⁰ Cfr. il paragrafo 8.3. della circolare del 21 febbraio 2003, n. 12/E.

²¹ Sono gli interessi che si applicano al tasso del 6% annuo sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

A seguito del versamento del debitore delle somme previste per il perfezionamento della definizione agevolata di cui all'articolo 12, il concessionario dovrà sospendere la riscossione del residuo importo iscritto a ruolo, nell'attesa che il competente ufficio provveda all'annullamento di tale residuo.

4. Versamento parziale delle somme dovute

Secondo l'Agenzia delle Entrate²², il versamento soltanto parziale degli importi dovuti al 16 maggio 2003 o al 16 aprile 2004 comporterebbe per il contribuente la decadenza dai benefici della sanatoria prevista dall'articolo 12 citato. Occorre tuttavia considerare che, con la circolare del 21 marzo 2003, n. $17/E^{23}$, il principio dell'errore scusabile è stato esteso a tutte le sanatorie.

L'introduzione di tale principio comporta, in caso di pagamento insufficiente, la possibilità di regolarizzare il pagamento stesso entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, a condizione che venga riconosciuta la scusabilità dell'errore che ha portato il contribuente a versare una somma inferiore a quella dovuta. L'errore incidente sul *quantum* del versamento dovuto si ritiene scusabile in tutti i casi di obiettiva incertezza sulla corretta determinazione dello stesso o di particolare complessità del calcolo. In tale ipotesi è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio.

²² Cfr. il quesito 4.1. della circolare del 12 maggio 2003, n. 28/E.

²³ Cfr. il paragrafo 1.1. della circolare.

Normativa e prassi collegata:

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 12;
- Circolare Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2003, n. 12/E;
- Circolare Agenzia delle Dogane del 4 marzo 2003, n. 10/D;
- Circolare Agenzia del Territorio del 17 marzo 2003, n. 1/T;
- Circolare Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2003, n. 17/E;
- Circolare Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2003, n. 22/E;
- Circolare Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2003, n. 28/E;
- Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2003;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2003.